

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SISTEMI DI  
VIDEOSORVEGLIANZA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
SICUREZZA ENERGETICA**

## INDICE

<b>DEFINIZIONI E FINALITA'</b> .....	3
Articolo 1 .....	3
Articolo 2 .....	3
Articolo 3 .....	4
Articolo 4 .....	5
<b>ACCESSO AI DATI</b> .....	5
Articolo 5 .....	5
Articolo 6 .....	5
Articolo 7 .....	6
Articolo 8 .....	6
Articolo 9 .....	6
Articolo 10 .....	7
<b>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b> .....	7
Articolo 11 .....	7
Articolo 12 .....	8
Articolo 13 .....	8
Articolo 14 .....	9
Articolo 15 .....	9
Articolo 16 .....	9
Articolo 17 .....	10
Articolo 18 .....	10
<b>DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	10
Articolo 19 .....	10
Articolo 20 .....	10
Articolo 21 .....	10

## DEFINIZIONI E FINALITA'

### Articolo 1

#### (Oggetto e norme di riferimento)

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante sistemi di videosorveglianza attivati sulle aree ove insistono le sedi (centrali e distaccate) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), che consentono la visione in diretta ed altresì la registrazione delle immagini riprese dalle telecamere, che possono interessare i soggetti e gli automezzi che transitano nell'area interessata.
2. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto:
  - a) per la disciplina sul trattamento dei dati, dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.), dal Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, dal modello *privacy* di cui al D.M. n. 237 del 17 giugno 2022 e comunque dal "modello *privacy*" del MASE;
  - b) per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza, dal provvedimento del "Garante *Privacy*" in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 e dalle linee guida del *European Data Protection Board* n. 3/2019 del 12 luglio 2019;
  - c) per la disciplina sulla struttura e organizzazione del Ministero, dal D.P.C.M. n. 128 del 29 luglio 2021 in tema di Organizzazione del Ministero della Transizione energetica, dal D.M. n. 458 del 10 novembre 2021 recante l'"*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica*", dal D.M. n. 23 del 19 gennaio 2023 recante "*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica*" e comunque dai Regolamenti di organizzazione del Ministero;
  - d) per la disciplina sulla tutela delle informazioni coperte da segreto di Stato o da classifica di segretezza nazionale, ovvero da classifica attribuita nel quadro del Trattato del Nord Atlantico, dell'Unione europea o di qualunque altro accordo o organizzazione internazionale di cui l'Italia è parte, o a diffusione esclusiva, dal D.P.C.M. n. 5 del 6 novembre 2015 recante "*Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva*" coordinato con le disposizioni contenute nel D.P.C.M. n. 3 del 2 ottobre 2017.

### Articolo 2

#### (Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali formatosi sia presso la sala di controllo presso i locali dell'Unità organizzativa competente che presso l'Organo centrale di sicurezza e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati (ai sensi dell'art. 4 n. 2 G.D.P.R.);
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuate attraverso il sistema di videosorveglianza (ai sensi dell'art. 4 n. 1 G.D.P.R.);
- d) per "**Titolare**", ai sensi del combinato disposto del D.M. 237 del 17 giugno 2022, art. 1, e del D.L. n. 173 del'11 novembre 2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 204 del 16 dicembre 2022, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro p.t.;
- e) per "**Autorizzati al trattamento dei dati**", soggetti dettagliati all'art. 1 del D.M. 237 del 17 giugno 2022;

- f) per “**Designati**”, i Dirigenti preposti all’Ufficio e/o i Funzionari individuati formalmente dagli Autorizzati al trattamento come “*Designati al trattamento*”, cui vengono delegati formalmente uno o più compiti connessi al trattamento, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 237 del 17 giugno 2022;
- g) per “**Incaricati**”, i dipendenti preposti alle operazioni di trattamento, senza autonomia funzionale. Essi sono individuati dai Designati mediante il Dirigente titolato;
- h) per “**interessato**”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- i) per “**Responsabile del trattamento**”, il soggetto terzo incaricato con atto scritto dal Titolare di eseguire specifiche attività di trattamento sulle immagini ai sensi dell’art. 28 G.D.P.R.;
- j) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) per “**dato anonimo**”, il dato che non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- l) per “**Organo centrale di sicurezza**”, il complesso di soggetti incaricati di coordinare e controllare l’applicazione di tutte le disposizioni inerenti alla protezione e alla tutela delle informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato, *ex art. 8, co. 7, D.P.C.M. n. 5 del 6 novembre 2015*;
- m) per “**Funzionario alla sicurezza**”, il funzionario, di elevato livello gerarchico, munito di adeguata abilitazione di sicurezza, a cui il Ministro p.t. abbia delegato l’esercizio dei compiti e delle funzioni in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato, *ex art. 8, co. 2, D.P.C.M. n. 5 del 6 novembre 2015*;
- n) per “**sala di controllo**”, i locali ove sono collocati i sistemi di videosorveglianza che ricevono, registrano e conservano i dati trasmessi dalle telecamere nonché i relativi *monitor*.

### **Articolo 3** **(Principi generali)**

1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso, infatti, è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui il Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica è investito.
3. Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza oggetto del presente Regolamento sono configurati per l’utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, il Titolare garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza nei locali del Ministero, gestiti dagli Autorizzati al trattamento dati competenti, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, nonché nella tutela e rispetto delle informazioni coperte da segreto di Stato e quelle classificate. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche ed ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti, come dettagliati al successivo art. 4, devono essere determinati, espliciti e legittimi.
6. Principi di pertinenza e di non eccedenza: il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

7. Gli sistemi di videosorveglianza installati presso le sedi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sono dotati delle misure di sicurezza tecniche idonee finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

#### **Articolo 4**

##### ***(Finalità e base giuridica dei trattamenti operati attraverso il sistema di videosorveglianza)***

1. La raccolta ed ogni altra attività di trattamento dei dati degli interessati, acquisiti dal Titolare mediante sistemi di videosorveglianza, vengono effettuate da quest’ultimo presso le proprie sedi nel rispetto delle misure di sicurezza e prescrizioni imposte dal Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, o da soggetti da esso delegati, appositamente selezionati e dotati della necessaria professionalità, con procedure informatizzate per le seguenti finalità:

- tutela, anche dagli accessi abusivi, dei beni e del patrimonio del Ministero;
- tutela in sede giudiziaria dei diritti del Titolare;
- sicurezza del Ministro, dei “dipendenti” e degli eventuali visitatori.

2. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

3. Il Titolare garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza nei locali del Ministero, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, nonché nella tutela e rispetto delle informazioni coperte da segreto di Stato e quelle classificate. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche ed ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

4. Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6 lett. e del G.D.P.R., e, nella specie, per tutelare il patrimonio e garantire la sicurezza del Ministro, dei dipendenti e degli eventuali visitatori, oltre a tutelare i diritti del titolare in sede giudiziaria.

### **ACCESSO AI DATI**

#### **Articolo 5**

##### ***(Soggetti)***

Ogni Autorizzato al trattamento dei dati in materia di videosorveglianza, per quanto concerne i locali di propria competenza, è responsabile della verifica dell’osservanza del presente Regolamento.

#### **Articolo 6**

##### ***(Nomina dei Designati e Incaricati alla gestione del sistema di videosorveglianza)***

1. L’Autorizzato o il Designato al trattamento dei dati nomina gli Incaricati del trattamento, tra i propri dipendenti, in un numero sufficiente a garantire la gestione dei servizi di sorveglianza.

2. Nel caso di un sistema di videosorveglianza dei locali a disposizione del Ministro e delle loro pertinenze, il Titolare o l’Autorizzato nomina i Designati e, questi ultimi, gli Incaricati tra gli addetti dell’Organo centrale di sicurezza o della Segreteria del Ministro o comunque della propria Struttura di appartenenza.

3. Fatta salva l’ipotesi di cui al comma precedente, nel caso di un sistema di videosorveglianza dei locali a disposizione di una Struttura ministeriale, il Titolare o l’Autorizzato nomina i Designati e, questi ultimi, gli Incaricati tra il personale della propria Struttura di appartenenza.

4. I Designati e gli Incaricati di cui ai commi 2 e 3 sono nominati tra il personale in servizio presso l'Unità organizzativa competente che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
5. La gestione del sistema di videosorveglianza è riservata ai dipendenti Incaricati nell'ambito dell'Unità organizzativa competente.
6. Con l'atto di nomina, ai singoli Incaricati sono affidati compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza. Con riferimento ai locali, incluse le loro pertinenze, a disposizione del Ministro o dell'Organo centrale di sicurezza, i Designati al trattamento per il monitoraggio dei dati acquisiti dalle telecamere ivi presenti vengono nominati dal Capo di Gabinetto nell'ambito del personale dell'Organo centrale di sicurezza e della Segreteria del Ministro o della Struttura di appartenenza.
7. Con riferimento agli ambienti (comprensivi delle relative pertinenze) a disposizione dei dipendenti e del personale di vigilanza, di portineria o di controllo, i Designati al trattamento per il monitoraggio dei dati acquisiti dalle telecamere ivi presenti vengono nominati dall'Autorizzato per quanto concerne i locali di propria competenza
8. In ogni caso, prima dell'utilizzo dei sistemi, i Designati e gli Incaricati sono istruiti e formati sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
9. Con atto di delega dell'Autorizzato al trattamento competente o per il tramite dei suoi Designati, possono essere nominati, tra gli Incaricati, i soggetti a cui è affidata la custodia e la conservazione delle *password* e delle chiavi di accesso al sistema di gestione del sistema di videosorveglianza.

#### **Articolo 7**

##### ***(Accesso ai sistemi di videosorveglianza e parole chiave)***

1. L'accesso ai sistemi di videosorveglianza è consentito al Titolare, agli Autorizzati, ove nominati, ai Designati e agli Incaricati del trattamento appositamente delegati.
2. Il sistema è configurato in maniera tale che i soggetti di cui al comma 1 possano accedere al servizio con una propria *password* individuale ed un profilo utente adeguato al ruolo ricoperto nell'ottica del principio di *accountability*.

#### **Articolo 8**

##### ***(Soggetti autorizzati ad accedere alla sala di controllo)***

1. Il presidio di videosorveglianza può essere monitorato sia con presidio costante che mediante registrazione.
2. L'accesso ai *monitor* è consentito ai soggetti individuati all'art. 7. Per quanto concerne l'accesso ai *monitor* collegati alle telecamere installate nei locali, comprese le loro pertinenze, a disposizione del Ministro, lo stesso è consentito al personale autorizzato dell'Organo centrale di sicurezza, della Segreteria ministeriale o del personale di vigilanza o di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze.
3. L'accesso alle immagini e registrazioni può essere consentito ai soggetti individuati all'art. 7. Per quanto concerne l'accesso alle immagini e alle registrazioni collegate alle telecamere installate nei locali, comprese le loro pertinenze, a disposizione del Ministro è consentito al personale autorizzato dell'Organo centrale di sicurezza, della segreteria ministeriale o del personale di vigilanza o di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze.
4. I soggetti di cui all'art. 7 garantiscono l'adozione di idonee misure atte a garantire la riservatezza dei dati trattati in occasione di operazioni di manutenzione dei sistemi e di pulizia dei locali.
5. I soggetti di cui all'art. 7 vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni ricevute.

#### **Articolo 9**

##### ***(Procedura per l'accesso alle immagini)***

1. Considerato che l'accesso alle videoregistrazioni costituisce trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4 G.D.P.R., i supporti e le immagini in essi contenuti possono essere messi a disposizione esclusivamente su richiesta motivata degli Uffici competenti del Ministero o dell'Autorità Giudiziaria o degli organi di Polizia o di un cittadino che intende esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e 22 del G.D.P.R.

2 La richiesta di cui al comma 1 va indirizzata all'Autorizzato al trattamento competente, per l'individuazione degli autori di eventuali fatti illeciti a danno del Titolare e/o di altri soggetti, in situazioni di emergenza/necessità che giustifichino l'accesso ai dati o comunque per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e 22 del G.D.P.R.

3. Le richieste di visualizzazione o acquisizione delle immagini devono possedere le seguenti caratteristiche:

- devono provenire da soggetti legittimati;
- devono essere formulate per iscritto ovvero in altra forma parimenti documentabile e tracciabile;
- devono essere adeguatamente motivate;
- devono essere quanto più possibile circoscritte.

4. Nel caso in cui la richiesta difetti di uno dei precedenti requisiti, prima di fornire un positivo riscontro, occorre chiedere le necessarie integrazioni istruttorie.

5. Il Designato del trattamento accerta l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò fornisce comunicazione al richiedente. In caso positivo, se l'interessato ne chiede la visione, lo stesso fissa altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto può visionare le immagini per le quali è stato autorizzato.

6. Le richieste di acquisizione delle videoregistrazioni devono, preferibilmente, essere inviate agli indirizzi reperibili alla pagina: <https://www.mase.gov.it/pagina/privacy-policy> o alla pec [diag@pec.mase.gov.it](mailto:diag@pec.mase.gov.it)

## **Articolo 10**

### ***(Trasmissione e consegna delle registrazioni)***

1. All'Autorizzato al trattamento competente spetta il compito di verificare la sussistenza di tutti i requisiti per il favorevole riscontro all'istanza di estrazione e trasmissione delle videoregistrazioni.

In caso di positivo riscontro, il criterio preferenziale per la consegna dei *files* video è quello tramite consegna di un supporto di memorizzazione di massa al soggetto delegato dal richiedente per il ritiro.

2. Il supporto, che non può avere capacità inferiore a 16 GB, deve essere fornito dal richiedente, è formattato prima della scrittura del *file* video ed è protetto da *password*. Al momento della consegna del supporto, il delegato riceve due lettere: la prima di trasmissione, a cui il delegato appone la firma per ricevuta, ed una seconda, in busta chiusa, contenente la *password* per aprire il *file*.

3. La minuta, con la firma di avvenuta consegna, deve essere protocollata ed archiviata in apposito registro, gestito dall'Autorizzato al trattamento competente.

4. Nel caso in cui le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò deve essere data formale comunicazione al richiedente.

## **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **Articolo 11**

#### ***(Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali)***

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e, in ogni caso, pari a un periodo di tempo non superiore a 7 (sette) giorni.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dei sistemi di videosorveglianza installati presso le sedi dei locali del Ministero.
3. Le telecamere consentono tecnicamente riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione, naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario e possono essere dotate di brandeggio e di *zoom* ottico..
4. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento secondo le finalità previste dal presente regolamento. Le immagini video registrate sono conservate presso l'Unità organizzativa competente sulla base dell'ubicazione della sala di controllo.

## **Articolo 12**

### ***(Cautele da adottare per i dati videoripresi)***

1. I *monitor* dei sistemi di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte dell'Autorizzato, dei Designati e degli Incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, sono coperte da obblighi di riservatezza.
3. Per il termine indicato all'art. 11, i relativi supporti digitali devono essere custoditi a cura dell'Autorizzato o del Designato al trattamento competente, per la durata della conservazione, in un locale o armadio (o struttura simile) chiusi, dotati di serratura.
4. L'eliminazione delle immagini registrate deve avvenire mediante cancellazione automatica o distruzione, comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
5. L'accesso alle immagini dei *monitor* è consentito solo:
- all'Autorizzato, agli eventuali Designati e agli Incaricati dello specifico trattamento;
  - per indagini delle autorità giudiziarie o degli organi di polizia;
  - all'Unità organizzativa competente o all'eventuale impresa autorizzata nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
  - al terzo, debitamente autorizzato, con le modalità di cui all'art. 9.
6. Tutte le richieste di accesso alle registrazioni devono essere annotate mediante la compilazione di un apposito registro nel quale dovranno comunque essere riportati:
- la data e l'ora dell'accesso;
  - l'identificazione del terzo autorizzato
  - gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.
7. La copia delle immagini registrate, eventualmente rilasciate con le modalità di cui all'art. 10, deve essere predisposta avendo cura di tutelare i diritti dei terzi.

## **Articolo 13**

### ***(Obblighi degli operatori)***

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito per il controllo di quanto si svolga nelle aree interne del Ministero e in quelle esterne immediatamente prospicienti.

2. I dati registrati possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui all'art. 11, solo nel caso di effettiva necessità e per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4.

3. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce, per gli operatori, segreto d'ufficio o oggetto di obbligo di riservatezza e la mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Articolo 14**

##### ***(Informazioni rese al momento della raccolta)***

1. L'Autorizzato al trattamento dei dati competente si obbliga ad esporre dei cartelli che avvisino della presenza di un sistema di videosorveglianza prima che l'interessato entri nel raggio di azione delle telecamere, in ossequio alle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Tali cartelli recheranno le seguenti informazioni:

- nome del Titolare;
- dati di contatto del DPO;
- finalità;
- termine di conservazione;
- indirizzo di posta elettronica ove esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e 22 G.D.P.R.

3. In aggiunta a quanto indicato al comma 2, viene affissa agli ingressi della sede centrale, attualmente di Via C. Colombo e Via Bavastro, e agli ingressi delle sedi distaccate, copia dell'informativa sul trattamento dei dati personali effettuato mediante sistemi di videosorveglianza, ai sensi dell'art. 13 G.D.P.R., informativa che è pubblicata anche sul sito istituzionale alla pagina "*privacy policy*".

4. Il Ministero, in persona del Ministro *pro tempore*, si obbliga a rendere nota l'attivazione del sistema di videosorveglianza e, attraverso i soggetti di cui all'art. 7, ad adottare tutte le misure volte a garantire la trasparenza circa l'utilizzo dei dati raccolti con il già menzionato sistema.

#### **Articolo 15**

##### ***(Individuazione delle zone di videosorveglianza)***

1. All'Autorizzato compete l'individuazione iniziale delle zone ritenute maggiormente sensibili e dei siti da sottoporre a videosorveglianza. Il Titolare del trattamento o i soggetti Autorizzati provvedono a comunicare e rendere nota la presenza di postazioni provvisorie o momentanee ed eventuali variazioni rispetto all'individuazione iniziale.

2. A tutela della persona del Ministro e della funzione istituzionale dello stesso sono installate telecamere di videosorveglianza, altresì, nei locali a servizio del Ministro stesso e nelle relative pertinenze.

#### **Articolo 16**

##### ***(Diritti dell'interessato)***

1. In relazione al trattamento di dati personali, l'interessato, dietro presentazione di un'apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza dei trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare, degli Autorizzati e dei Designati, oltre che sulle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere entro 30 giorni, ove applicabile:
  - 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano nonché delle modalità delle finalità su cui si basa il trattamento;
  - 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- 3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti od associazioni. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare mediante lettera semplice o raccomandata o posta elettronica (ordinaria o certificata).
5. In caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

#### **Articolo 17**

##### ***(Sicurezza dei dati)***

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi, ai sensi per gli effetti dell'art. 12, presso i locali dell'Unità organizzativa interessata in base alla ubicazione delle sale di controllo.
2. Nel caso in cui i supporti di registrazione (*hard disk*) debbano essere sostituiti, gli stessi devono essere distrutti in modo che non sia possibile il recupero dei dati.

#### **Articolo 18**

##### ***(Comunicazione dei dati)***

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Ministero a favore dei soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista dalla norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessario ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati da parte delle persone incaricate per iscritto a compiere operazioni di trattamento dei dati.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione dei dati richiesti, in conformità di legge, da parte degli organi di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di formazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici, ai sensi dell'art. 58, co. 2, del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 19**

##### ***(Modifiche regolamentari)***

1. I contenuti del presente Regolamento devono essere aggiornati in caso di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali devono essere prontamente recepiti.

#### **Articolo 20**

##### ***(Pubblicità del Regolamento)***

Copia del presente Regolamento è tenuto a disposizione del pubblico perché possa prendere visione in qualsiasi momento ed è pubblicata nel sito *web* istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

#### **Articolo 21**

##### ***(Entrata in vigore)***

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di sua adozione.